



SENT. NR. 30/2024/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da:

Massimo PERIN	Presidente
Marco CATALANO	Cons. relatore
Andrea GIORDANO	Referendario

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al 46172 del registro di Segreteria

TRA

Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione
Giurisdizionale Emilia-Romagna;

ATTORE

CONTRO

- CRISMARE S.a.s. di Mendolia Salvatore & C. in liquidazione, con sede legale in Marina di Ravenna (RA), Viale delle Nazioni n. 215, cod. fisc./p. iva 02444150391, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- MENDOLIA Salvatore, nato a Noto (SR) il 4.1.1971 e residente a Cesenatico (FC) in Viale dei Mille n. 32/A, codice fiscale MNDSVT71A04F943U;

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna:

“voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare CRISMARE S.a.s. di Mendolia Salvatore & C. e il signor MENDOLIA Salvatore, in solido, a pagare in favore del Comune di Ravenna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, euro 7.766,00 (settemilasettecentosessantasei,00) ovvero il diverso importo che riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal giorno di scadenza dei singoli trimestri per i quali non è stata versata l'imposta di soggiorno ed interessi legali sino all'integrale soddisfo; in ogni caso con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio”.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio la società CRISMARE S.a.s. di Mendolia Salvatore & C. in liquidazione, e MENDOLIA Salvatore davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

1. In data 13.12.2018 la Procura veniva interessata dall'esposto di un consigliere comunale di Ravenna, relativo ad asseriti ritardi e irregolarità del Comune di Ravenna e della società partecipata affidataria del servizio di riscossione, Ravenna Entrate S.p.a., nella gestione dell'imposta di soggiorno di spettanza dell'amministrazione comunale.

2. Le attività istruttorie venivano delegate alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna che, nel corso

delle indagini, accertava e segnalava con l'annotazione di polizia erariale prot. n. 0053471/2023 del 14.2.2023 (doc. n. 2 dell'elenco) il mancato versamento al Comune di Ravenna, da parte della società CRISMARE S.a.s. di Mendolia Salvatore & c., e del suo socio accomandatario e legale rappresentante, MENDOLIA Salvatore, dell'imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti della struttura ricettiva denominata Albergo Marepineta, corrente in Marina di Ravenna, gestita dalla predetta società.

3. Dalla richiamata annotazione e dalla documentazione allegata emergeva quanto segue:

3.1. i convenuti, nel corso del III e IV trimestre del 2014, e nel corso del I, II e III trimestre del 2015, omettevano di riscuotere dagli ospiti della struttura ricettiva gestita, Albergo Marepineta, l'imposta di soggiorno che avrebbero dovuto esigere da costoro per conto dell'amministrazione comunale di Ravenna e di riversarla a quest'ultima alle scadenze previste; risultava omessa altresì la presentazione all'amministrazione comunale ravennate delle inerenti dichiarazioni trimestrali.

3.2. Tutto ciò avveniva in aperta e frontale violazione delle prescrizioni contenute nel vigente regolamento del Comune di Ravenna in materia di imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 164 del 12 dicembre 2012 (doc. n. 7 dell'elenco).

3.3. Al fine di agevolare la regolarizzare della posizione della Società nei confronti del Comune di Ravenna, con raccomandata a/r del 30.10.2018 (doc. n. 2 all. n.1 file denominato "Allegato 1 - Richiesta

informazioni e risposta.pdf”) indirizzata al signor MENDOLIA Salvatore, nella qualità di accomandatario e liquidatore della CRISMARE, la società Ravenna Entrate S.p.a., incaricata del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Ravenna, sollecitava la trasmissione, entro 15 giorni dal ricevimento, della documentazione utile a chiarire il mancato riversamento dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno per il periodo indicato, avvertendo che in caso di mancato riscontro sarebbero state avviate le procedure di legge.

3.4. La Società riscontrava la richiesta, fornendo a Ravenna Entrate S.p.a. con e-mail in data 8.1.2019 tutte le informazioni e i dati - riepilogati in appositi prospetti - necessari alla liquidazione dell’imposta di soggiorno per il 2014 e il 2015 di cui aveva precedentemente omesso il versamento.

3.5. A seguito di ciò, la concessionaria Ravenna Entrate S.p.a. inviava a CRISMARE S.a.s., tramite raccomandate a/r, due atti di intimazione ad adempiere e costituzione in mora: n. 3817 dell’11.2.2019 per il 2014 e n. 3818 dell’11.2.2019 per il 2015 (doc. n. 2 all. 3 file denominato “Allegato 3 - atti di intimazione ad adempiere anni 2014 2015.pdf).

3.6. A fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, la Ravenna Entrate S.p.a. notificava alla medesima Società presso il suo liquidatore, MENDOLIA Salvatore, in data 31 gennaio 2022, l’ingiunzione di pagamento n. 202199970000000280 per il pagamento dell’imposta di soggiorno dovuta per il 2014 e il 2015, ammontante a euro 7.766,00 (euro 2.940,00 per il 2014 ed euro 4.826,00 per il 2015) e degli accessori di legge (doc. n. 2 all. 4 file denominato “Allegato 4 -Ingiunzione

pagamento 27.1.2022 e PEC notifica atto).

3.7. Malgrado le intimazioni e l'ingiunzione di pagamento, regolarmente notificati al legale rappresentante della Società, MENDOLIA Salvatore, né quest'ultimo né altri provvedeva per CRISMARE al pagamento all'amministrazione comunale ravennate dell'imposta di soggiorno dovuta: ciò che cagionava al Comune un danno patrimoniale di euro 7.766,00.

Sul presupposto della sussistenza di danno erariale la Procura notificava invito a dedurre.

Non ritenute sufficienti le deduzioni, si procedeva alla citazione dei predetti.

Alla udienza del 3.4.2024, tenuta con l'assistenza del dott. Enrico Tiberi, uditi il relatore Cons. Marco Catalano e il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Guida Iorio, nessuno presente per la parte convenuta, la causa passava in decisione.

DIRITTO

§ 1 CONTUMACIA

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti, cui la citazione è stata regolarmente notificata in data 24/10/2023 alle ore 13:47:59 (+0200) a mezzo PEC a fabriziobellavista@pecavvpa.it, con consegna nella casella di destinazione, e non costituitisi in giudizio.

Al riguardo si osserva che in sede di deduzioni si costituiva il Mendolia, in proprio come da mandato in calce, però la difesa veniva spiegata sia per il Mendolia che per la società, atteso che il difensore prendeva posizione anche sulla posizione della società Crismare s.a.s.,

deducendo che il mancato pagamento era dovuto ad uno “stato di necessità” derivante da crisi finanziaria.

§ 2 GIURISDIZIONE

Preliminarmente, il Collegio, d’ufficio, ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulla fattispecie in esame, atteso che, ai fini del presente giudizio, non rilevano le modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno apportate dall’art.180 del d.l. n.34/2020, convertito nella l. n.77/2020.

L’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, novellando l’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, mediante l’inserimento del comma 1-ter, ha previsto quanto segue: *“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale [...] Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa [...]”*.

Antecedentemente alla modifica legislativa sopra riportata, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché della Corte dei conti, riconosceva la sottoposizione dei gestori di strutture alberghiere per omesso riversamento di imposte di soggiorno, in ragione della loro qualificazione di agenti contabili (cfr., per tutte,

Cass., SS.UU., sent. n. 13330/2010 e n. 14891/2010).

Nel delineato nuovo quadro normativo e giurisprudenziale il cliente della struttura, e non quest'ultima, è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno e, pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla è cambiato in ordine alla responsabilità contabile di quest'ultimo.

Il gestore della struttura alberghiera deve, quindi, provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve versarla al Comune.

In tal modo, anche se è qualificato dalla normativa applicabile come responsabile d'imposta, per le somme a destinazione pubblica, incamerate all'atto del soggiorno in albergo dei clienti, resta confermato l'obbligo a carico del gestore di riversarle nelle casse dell'ente locale.

Questa ricostruzione è in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. sent. n. 22/2016/QM), sull'obbligo di riversamento di tali somme, secondo cui "I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta").

In tale quadro le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e, quindi, entrano immediatamente nel

patrimonio del comune (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 286/2020).

Da quanto sopra esposto, consegue che il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi scrutinabili innanzi al Giudice contabile.

Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia.

§ 3 MERITO

Nel merito la domanda è fondata, atteso che a fronte della contestazione di un inadempimento specifico e circostanziato da parte della Procura, nessuna prova contraria è stata fornita dai convenuti, che andranno condannati al pagamento della somma di € 7.766,00 oltre rivalutazione monetari dagli inadempimenti fino alla data della presente sentenza e sulla somma così considerata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

§ 4 SOLIDARIETA'

Come esattamente ricordato dalla precedente Procura, tra la società e il suo legale rappresentante intercorre un regime di solidarietà passiva quanto all'obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativo-contabile verso l'Erario in forza del rapporto di immedesimazione organica.

Invero, anche nel codice civile, alla responsabilità della società di capitali verso i terzi nei limiti della dotazione patrimoniale (art.2462 c.c.), si affianca la responsabilità per fatto illecito degli amministratori che abbiano agito con dolo o colpa (art.2476, comma 6, c.c.), nonché dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento

di atti dannosi (art.2476, comma 7, c.c.).

In altri termini, la sussistenza di un'obbligazione solidale non esclude ma si aggiunge all'obbligazione da fatto illecito degli amministratori e dei soci; parimenti, la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società.

§ 5 SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segretaria.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna nei confronti di CRISMARE S.a.s. di Mendolia Salvatore & C. in liquidazione, con sede legale in Marina di Ravenna (RA), Viale delle Nazioni n. 215, cod. fisc./p. iva 02444150391, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti di MENDOLIA Salvatore (c. f. MNDSVT71A04F943U), così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società CRISMARE S.a.s. di Mendolia Salvatore & C. in liquidazione, con sede legale in Marina di Ravenna (RA), Viale delle Nazioni n. 215, cod. fisc./p. iva 02444150391 e Mendolia Salvatore a pagare, in favore del comune di Ravenna la somma di € 7.766,00 (euro 2.940,00 per il 2014 ed euro 4.826,00 per il 2015) oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei fino alla data di deposito della presente sentenza, e sulla

somma così calcolata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna la società - CRISMARE S.a.s. di Mendolia Salvatore & C. in liquidazione, con sede legale in Marina di Ravenna (RA), Viale delle Nazioni n. 215, cod. fisc./p. iva 02444150391 e MENDOLIA Salvatore a pagare in solido le spese di giudizio liquidate in € 64,00 (sessantaquattro/00).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 3.4.2024

L'Estensore	Il Presidente
(Marco Catalano)	(Massimo Perin)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 09/04/2024

Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente